

Comune di San Donà di Piave - Provincia di Venezia -
Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo "PALASPORT G. BARBAZZA"
2016 - 2026

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
presso il _____ in Via _____, _____ di _____,
TRA

il Comune di San Donà di Piave, CODICE FISCALE 00625230271,
PARTITA I.V.A. 00397210279, che per brevità sarà denominato
"Comune", rappresentato da _____, in qualità di
_____ presso la cui Sede è domiciliato per
ragioni d'ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in
rappresentanza del Comune predetto e non in proprio;

E

....., con sede a via n. , P.IVA n.in
nella persona del Presidente Signorin qualità di

PREMESSO CHE:

- Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo "PALASPORT G. BARBAZZA" sito in via Unità d'Italia 26;
- con Delibera n. 109 del 09/06/2016 la Giunta comunale ha dato come indirizzo l'istruzione di **una gara per la concessione in gestione del Palasport Barbazza per anni 10 (dieci)** secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** in applicazione del D. Lgs 50/2016 e delle disposizioni del Titolo IV della Legge Regionale n. 8 del 11 Maggio 2015;
- con determinazione n. _____ del _____ del Dirigente del II Settore è stata avviata la procedura di gara per l'individuazione del concessionario, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione e approvato il testo della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo;
- il Dirigente del Settore _____ con proprio atto di determinazione n. _____ del _____ ha approvato gli esiti di gara, aggiudicando la gestione a.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Oggetto del presente capitolato è la concessione in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "G. Barbazza" il quale viene affidato al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della stipula dell'affidamento.

L' area oggetto di concessione è sia quella interna, costituita dalla palestra centrale, sala pesi, sala boxe, sala arti marziali, spogliatoi, servizi igienici, uffici di segreteria e di infermeria, corridoi, sia quella esterna, costituita dalla pista di atletica e dall'area verde di pertinenza dell'impianto, come da planimetria allegata.

Art.2 - CONTRIBUTO ECONOMICO: Al fine di contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, è prevista l'erogazione di un importo annuo da parte dell'Amministrazione Comunale di **€ 66.000 (IVA INCLUSA)** definito in sede di gara, ovvero dell'importo conseguente all'esito di gara. Detto importo è soggetto a revisione come previsto all'articolo 9 della presente convenzione.

Art. 3 - DURATA: La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dal _____ al _____.

Decorso il termine, la concessione potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione alla Concessionaria mediante fax o Pec almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

E' prevista altresì la possibilità di proroga di ulteriori due anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 lettera g) della L.R. n. 8/2015.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi dei periodi di proroga su nominati, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Qualora durante il periodo di affidamento, il Concessionario esegua interventi di miglioria o manutenzione straordinaria, così come previsto dalla L.R. 8/2015, del citato art. 26 comma 3 lettere f) e g), l'Amministrazione comunale procederà ad - **adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo -**

La durata potrà essere modificata, commisurando la proroga al valore dell'intervento per consentire un equo ammortamento della relativa spesa. Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di San Donà di Piave.

Art. 4 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA: Lo stato dell'Impianto Sportivo e delle relative dotazioni sarà verificabile in sede di sopralluogo preliminare alla formulazione dell'offerta.

1. Una volta espletate le procedure di gara ed individuato il Concessionario, si redigerà un verbale di presa in carico, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 6.

3. Dopo la consegna dell'impianto il concessionario potrà sostituire, a propria cura e spesa, le attuali serrature degli accessi degli impianti. Nel caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere consegnata all'Ufficio Sport e all'Ufficio Manutenitivo del Comune. Di norma, le chiavi non devono essere cedute a terzi; qualora il gestore decida di farlo, resta comunque responsabile diretto nei confronti del Comune.

4. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale di cui all'art. 20. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO: Il servizio comprende le seguenti prestazioni a carico del Concessionario:

1) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI PRENOTAZIONE E DEL CICLO DI FATTURAZIONE :

a) ricevimento e gestione delle domande di utilizzo dell'impianto da parte delle società sportive e altri soggetti secondo i criteri indicati all'art. 6 della presente convenzione;

- b) programmazione di tutte le attività, sportive e non, sia all'interno del Palasport che nell'area esterna e tenuta di calendari aggiornati delle attività;
- c) emissioni delle fatture per l'utilizzo dell'impianto in applicazione delle tariffe orarie e/o giornaliere, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo;
- d) riscossione degli importi fatturati e autonoma gestione dei crediti, incluse eventuali procedure di riscossione coattiva.

2) SERVIZIO DI GUARDIANIA, CUSTODIA E PULIZIA:

- a) apertura e chiusura dell'impianto sportivo, con la presenza di almeno un operatore maggiorenne durante tutte le attività sportive e ricreative (ad eccezione delle attività che si svolgono nell'area esterna), sia durante i giorni feriali che nei giorni festivi;
- b) movimentazione delle attrezzature sportive (incluso canestri e rete da pallavolo) e deposito delle stesse al termine delle attività. L'assegnatario è obbligato ad osservare e a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi igienici, etc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, fermo restando il normale deterioramento degli stessi causato dall'utilizzo e dalla vetustà;
- c) provvedere in occasione di eventi/manifestazioni non sportive e/o di pubblico spettacolo, che possano arrecare danno al parquet, alla copertura del campo di gioco, con idoneo materiale disponibile presso l'impianto, finalizzata e idonea a garantire la migliore conservazione del manto;
- d) pulizia giornaliera della palestra centrale, delle altre sale attività e delle pertinenze (ad esempio tribune, spogliatoi,...), degli arredi e delle attrezzature, con dispositivi e prodotti adeguati;
- e) pulizia e manutenzione dell'area esterna, incluso lo sfalcio dell'erba e la manutenzione delle siepi;
- f) in occasione di manifestazioni, dovrà farsi carico della custodia, della pulizia dell'impianto, della sorveglianza, della responsabilità e della gestione delle emergenze; mentre sono a carico dell'organizzatore, a propria cura e spese, la disciplina e il controllo degli ingressi e delle gradinate per i posti a sedere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio ambulanza. Per quanto riguarda le presenze del pubblico durante le diverse manifestazioni, il Concessionario ha l'obbligo di far rispettare la capienza massima dell'impianto di 838 unità presenti nelle gradinate.

3) GESTIONE DELL'IMPIANTO NEL SUO COMPLESSO :

- a) conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico - sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici;
- b) intestazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto;
- c) pagamento della tariffa di igiene ambientale e di ogni altra imposta o tassa prevista per legge o regolamento comunale a carico del conduttore;
- d) manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare il Palazzetto dello Sport nelle migliori condizioni come meglio specificato all'art. 6;

e) la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento eseguiti dal concessionario nel corso della convenzione;

f) l'apertura dell'impianto come di seguito specificato:

- AREA INTERNA: apertura garantita per almeno 49 settimane l'anno, con possibilità di chiusura di al massimo una settimana nel periodo delle festività natalizie e di due settimane durante il periodo estivo, indicativamente nelle due settimane centrali di agosto e compatibilmente con le necessità sportivo-agonistiche delle società sportive che utilizzano l'impianto;

- AREA ESTERNA: dovrà essere garantito il libero accesso del pubblico all'area tutti i giorni dell'anno, con possibilità di utilizzo dei servizi igienici esterni e illuminazione della pista di atletica indicativamente fino alle ore 21.30 nel periodo invernale e fino alle 23.00 nel periodo estivo.

I periodi di chiusura dell'impianto, gli orari di apertura (eventualmente differenziati secondo le stagioni) e le relative variazioni, dovranno essere resi noti al Comune e agli utenti mediante tempestive comunicazioni e appositi cartelli chiaramente visibili al pubblico;

g) entro il 31 Luglio di ogni anno, la presentazione all'Amministrazione comunale - Ufficio Sport - di una dettagliata relazione sulla gestione complessiva del servizio svolta nell'anno sportivo precedente, con relativa rendicontazione economica;

h) la convocazione periodica, e ogni qualvolta si renda necessario, del Comitato di Gestione del Palasport, un organo con funzioni consultive e di controllo rispetto all'andamento della gestione, costituito, oltre che dal soggetto gestore stesso, da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni sportive non già rappresentate dal gestore stesso;

i) Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dall'amministrazione comunale le penalità di cui all'art.13;

j) Il Concessionario è tenuto altresì a rispettare quanto previsto nel "Piano di utilizzo" redatto dal Comune e integrato dalle migliorie eventualmente presentate in sede di gara, così come da allegato alla presente convenzione. Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri previsti nel piano di utilizzo, o comunque una disparità di trattamento tra le associazioni sportive interessate, lo stesso potrà rielaborare il piano su citato.

La gestione deve tendere a massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte della collettività locale.

La struttura potrà altresì essere utilizzata, oltre che per le attività sportive, anche per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture stesse.

Art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA: Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;

- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) manutenzione dei camminamenti esterni e della pista di atletica;
- d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- e) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, ad esclusione di interventi che comportano opere murarie;
- f) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- h) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- i) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- l) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
- m) rispetto del Piano Energetico Ambientale Comunale predisposto dall'Amministrazione Comunale.

3. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine congruo e definito. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

5. Il Concessionario, su richiesta dell'Ente, dovrà produrre una relazione dettagliata sugli interventi di manutenzione ordinaria effettuati.

Art. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO: Esclusivamente per l'anno sportivo 2016/17 Il concessionario deve garantire l'utilizzo delle palestre dell'impianto alle società sportive in possesso di idonea autorizzazione, già rilasciata dall'Ufficio Sport del Comune ad inizio anno sportivo.

Per gli anni successivi il Concessionario provvederà a gestire completamente l'attività amministrativa, relativa alla prenotazione, al calendario di utilizzo, al rilascio dei disciplinari d'uso e alla fatturazione seguendo i criteri e le modalità indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 14/05/2009 al paragrafo "Criteri per il rilascio delle concessioni".

L'impianto deve essere prioritariamente destinato a scopi sportivi, per le finalità evidenziate nella sopra richiamata delibera al paragrafo "Finalità d'uso":

- allenamenti e corsi;
- manifestazioni sportive;
- uso scolastico riferito alla normale formazione sportiva degli alunni, comprese le manifestazioni agonistiche (es. Giochi Sportivi Studenteschi).

Il sabato, domenica e festivi l'impianto deve essere assegnato prioritariamente per:

- a) campionati nazionali e minori;
- b) gare ufficiali;
- c) incontri non ufficiali (es. tornei minivolley e minibasket,...).

I punti a) e b) sono considerate prioritarie rispetto alla lettera c).

In via residuale, quando l'impianto non è occupato da attività sportive, potrà essere utilizzato dal Concessionario per l'organizzazione di manifestazione ed eventi, anche a carattere non sportivo.

Per quanto riguarda le suddette iniziative saranno considerate prioritarie quelle organizzate dal Concessionario rispetto a quelle promosse da soggetti terzi.

Nell'ambito dell'istruttoria per la ripartizione degli spazi, qualora si verificassero casi di sovrapposizione di date, tanto per allenamenti che per partite ed altri eventi, il Concessionario inviterà le associazioni sportive interessate a discutere tra loro la ripartizione delle ore.

Qualora le associazioni non riuscissero autonomamente a trovare un accordo o emergessero criticità nello stabilire le priorità di assegnazione, il gestore consulterà il Comitato di Gestione di cui all'art. 5 punto 3 lett. h), il quale sarà chiamato a prendere la decisione in merito.

Per quanto riguarda l'area esterna, il Concessionario ha l'obbligo di garantire l'accesso alla cittadinanza, evidenziando in modo chiaro gli orari di apertura e di chiusura dei cancelli, nonché le date e gli orari in cui l'intera area esterna o porzioni di essa fossero destinate ad attività organizzate dal concessionario stesso o da altri soggetti.

In occasione di particolari eventi organizzati dal concessionario, e comunque previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile limitare o chiudere l'accesso libero all'area esterna. Tale limitazione andrà essere resa nota al pubblico con avvisi scritti posizionati in modo visibile ed esposti con un congruo preavviso.

Art. 8 - GESTIONE DELLA SICUREZZA: Il Concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria

manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.

- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza
- i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

Il Concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio. E' pertanto tenuto agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Inoltre il Concessionario dovrà:

- a) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dai regolamenti comunali e dalla presente concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- b) adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- c) tenere in perfetta efficienza il locale infermeria e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso.

Art. 9 - RAPPORTI ECONOMICI DEL CONCESSIONARIO: Al Concessionario spettano gli introiti, che riscuoterà in forma diretta, derivanti da:

- **tariffe** derivanti dall'uso dei locali dell'impianto sportivo, secondo le modalità e gli importi stabiliti nei regolamenti e nei provvedimenti amministrativi del Comune;
- **gestione di servizi accessori** rivolti al pubblico, tipo: l'installazione di distributori automatici, bar/ristoro, sponsorizzazioni, sfruttamento pubblicitario degli spazi, organizzazione di eventi e manifestazioni.

Il Concessionario applicherà le tariffe e le eventuali agevolazioni stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale; le stesse potranno essere rivalutate e modificate annualmente ed avranno decorrenza dall'anno sportivo successivo.

E' stabilita, a carico del concessionario, la corresponsione di un **canone annuale pari ad € 1.000,00 (Iva compresa) o nella diversa e superiore entità offerta dal concessionario in sede di gara.**

Il canone dovrà essere versato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il concessionario non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, è prevista una quota annua a carico dell'Amministrazione Comunale, stabilita in sede di gara in € **66.000,00 (IVA INCLUSA)**, fatta salva la diversa ed inferiore entità offerta dal concessionario in sede di gara, che verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate su presentazione di regolare fattura (con data 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre di ogni anno).

Nel caso in cui per effetto degli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione effettuati dall'amministrazione, gli oneri gestionali a carico del Concessionario dovessero subire una riduzione superiore al 10% rispetto all'anno precedente, il corrispettivo economico erogato subirà una riduzione pari all'importo della riduzione degli oneri gestionali.

Nel caso di aumento delle entrate non dipendenti dal Concessionario (esempio aumento delle tariffe a carico delle società sportive utilizzatrici dell'impianto) l'Amministrazione può prevedere la riduzione totale o parziale del costo a carico del Comune.

A decorrere dal 01.01.2018, nel caso si manifestassero aumenti non previsti dei costi delle utenze, tali da non poter essere coperti dall'adeguamento Istat, e/o diminuzioni significative delle entrate derivanti dalla minor frequenza di utenti degli impianti, fermo restando il perfetto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario in sede di offerta, l'Amministrazione comunale potrà aumentare il proprio contributo, fino ad un massimo del 10% dell'importo oggetto di offerta.

La rivalutazione della quota a carico del Comune per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dovrà essere determinato in virtù di piani economici, rendiconti e documenti idonei a comprovare le variazioni degli oneri e degli introiti gestionali. Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'Iva.

Art. 10 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE: Il valore decennale della concessione è pari ad € 1.195.080,00. Tale importo è stato determinato secondo l'allegato "Prospetto Finanziario" elaborato dal Comune sulla base delle entrate presunte di gestione, determinate applicando le tariffe vigenti, moltiplicate per le annualità; tale prospetto finanziario è altresì comprensivo del contributo, annualmente concesso dal Comune, di cui all'art. 9 del presente capitolato (totale contributo: € 660.000,00).

Comprendendo l'opzione della proroga di sei mesi più ulteriori 2 anni (ved. Art 3 presente atto), ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 lett. g), della Legge Regionale 8/2015, si desume il valore complessivo presunto della concessione pari ad € 1.493.850,00 (Iva inclusa qualora dovuta).

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze.

La prestazione principale oggetto della presente procedura di gara è:

CPV 92610000-0 "Servizi di gestione impianti sportivi".

Art. 11 - PERSONALE IN SERVIZIO: Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta. L'elenco del personale impiegato nel servizio in concessione dovrà essere comunicato al Comune entro 7 giorni dall'avvio dell'attività.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario s'impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario dovrà altresì incaricare il Responsabile dell'impianto, individuato in sede di offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto, che dovrà presentare un Curriculum Vitae analogo a quello presentato in sede di offerta.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

Gli operatori incaricati dal Concessionario sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore, indicandone i motivi al Concessionario il quale provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla notifica da parte del Comune.

Il Concessionario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modificazioni introdotte durante il periodo dell'appalto.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, il Concessionario è tenuto ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Deve dunque nominare il responsabile incaricato del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro e comunicarlo al Comune.

Art. 12 - DOVERI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE: In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Giunta Municipale n. 166/2015, L'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere un dialogo costruttivo con le associazioni sportive, provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto con il Concessionario, ad istituire il Comitato di Gestione del Palasport, costituito da:

- a) Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale;
- b) Membri del servizio sport del Comune;

c) Rappresentante legale o delegato del soggetto individuato tramite la procedura di gara

d) Rappresentanti delle associazioni sportive.

1. E' a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, l'onere di assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di San Donà di Piave.

Art. 13 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE:

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per un totale di dieci giornate l'anno per i Giochi Sportivi Studenteschi o per eventi organizzati dal Comune.

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Art. 14 - PENALITÀ: La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio di cui all'art 3 della presente convenzione: Euro 200,00;

- Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello comunicato al Comune dall'aggiudicatario: da Euro 300,00 a Euro 500,00;

- per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti dell'utenza: Euro 500,00 a Euro 1.000,00;

- per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo): Euro 250,00;

- per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 della presente convenzione: Euro 100,00=;

- inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del Comune, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Comune in sede di controllo: Euro 200,00;

- per interruzione anche parziale del servizio: da Euro 500 a Euro 1.500,00;

- per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: da Euro 300 a Euro 500,00;

- per ogni altra infrazione non prevista nella presente convenzione e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio Euro 500,00;

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di scadenza di pagamento del canone di concessione

annuale, di cui all'art. 9 del presente atto, verrà richiesta una penalità pari all'1% sul canone offerto in sede di gara.

Il Concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione; qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 15 - GARANZIE ASSICURATIVE: Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa **R.C.T.**, stipulata con compagnia di assicurazione autorizzata e con massimale minimo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro che arrechi danni a persone o cose.

Dovrà essere una durata pari alla durata stessa del servizio (è ammesso il rinnovo annuale). In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T. già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, non inferiore ai limiti minimi, esclusivamente riferita alla concessione in oggetto

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- a) l'equiparazione ai terzi collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- c) i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
- d) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- e) la responsabilità civile incrociata, l'appalto ed il sub-appalto;
- f) i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite, dati in consegna e custodia con un sotto limite per sinistro e per anno minimo di € 5.000,00;
- g) i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute, causati a terzi ed al Comune di San Donà di Piave, con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00;
- h) i danni da furto di beni di terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 25.000,00.

Il Concessionario dovrà produrre altresì una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (**RCO**) avente:

- a) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00.
- Il Concessionario, qualora si avvalga di personale ivi compresi gli operatori volontari nel caso si tratti di associazione, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL, oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/invalidità permanente non inferiore a € 250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria, nonché diaria per

inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a € 50,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni.

Le polizze dovranno essere stipulate con esclusivo riferimento all'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della concessione e dovranno avere validità ed efficacia per l'intera durata della concessione stessa.

Il Concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Il Concessionario sarà altresì chiamato a rispondere nel caso di mancata operatività delle coperture assicurative stipulate dall'ente (esclusivamente a garanzia del patrimonio comunale) determinata da fatti imputabili a responsabilità del Concessionario.

Art. 16 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE:

1. Il Comune di San Donà di Piave, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.

L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 17 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ;

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli utilizzatori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 18 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO:

1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto del Comune di San Donà di Piave. Gli eventuali lavori dovranno essere

progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la normativa vigente.

2. Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.

3. Nel caso in cui il Concessionario svolga lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'amministrazione o senza nulla-osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla normativa per la realizzazione, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità e gli aspetti tecnici degli interventi apportati e chiedere il ripristino delle condizioni precedenti agli interventi realizzati.

Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate.

Il concessionario sarà tenuto, nella realizzazione degli interventi, all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo le procedure previste per gli appalti pubblici, in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti e qualificazioni ed il concessionario, per l'espletamento delle stesse, può avvalersi degli uffici tecnici del Comune, ai sensi dell'art. 26 punto 5 della Legge Regionale 11/05/2015 n. 8 recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Art. 19 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI:

1. Il Comune potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto durante il periodo di concessione, in base a quanto previsto nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, concordando con il concessionario il periodo in cui eseguire tali interventi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'attività sportiva dello stesso;

2. Qualora il Comune, in caso di calamità naturali, rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, ravvisasse la necessità di eseguire interventi imprevisti e non differibili sull'impianto, invierà comunicazione scritta al Concessionario, motivando il carattere di necessità ed urgenza dell'intervento e comunicando la data inizio lavori e la data stimata di fine lavori.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA: Il concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo della cauzione, pari al 10% del valore della concessione, corrisponde ad € 119.000,00. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del su citato Decreto, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

2. rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

3. impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

La cauzione può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune e proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e verrà svincolata con determinazione dirigenziale allo scadere del periodo di concessione.

Art. 21 - SUB CONCESSIONI: E' vietato al concessionario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione degli impianti sportivi, oggetto del presente capitolato.

E' consentita la sub concessione limitatamente alla gestione di uno o più "punti ristoro"

La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub-Concessionario ed il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del subcontratto.

Art. 22 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE:

1. Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA: Il mancato rispetto, anche parziale, della presente convenzione, comporterà la sua risoluzione con effetto immediato, fermo restando l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni che dovesse essere ravvisato, qualora: a) il Soggetto gestore reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso; b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabile al Soggetto gestore tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario.

Nel caso di scioglimento del Soggetto gestore, la presente convenzione s'intende risolta automaticamente senza che il

gestore, o chi per lui, possa accampare diritti o riserve di alcun genere.

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere alla risoluzione della convenzione nel caso in cui il Soggetto gestore: a) abbia ceduto in tutto o in parte la gestione a terzi dell'impianto e le attrezzature affidate in gestione; b) non abbia richiesto le preventive autorizzazioni previste dalla presente convenzione; c) non abbia consentito l'esercizio delle attività sportive ai soggetti ammessi all'utilizzo degli impianti senza giustificato motivo; d) abbia adibito l'impianto o utilizzato le strutture per attività illecite; e) non abbia consentito, senza giustificato motivo, l'uso dell'impianto e delle attrezzature all'Amministrazione comunale.

In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art. 24 - REVOCA: L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Il Comune, previa formale contestazione al concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o funzionalità dell'immobile e dell'area verde;

b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;

c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata al Comune.

Art. 25 - RECESSO: Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno sei (6) mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario dovrà versare al Comune, oltre all'importo totale del canone dovuto per l'anno in corso, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutato sino quel momento. L'incameramento della penale potrà avvenire anche mediante escussione della cauzione definitiva. Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova ed ogni addizione e/o miglioria comunque realizzata resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

Art. 26 - ESECUZIONE IN DANNO: Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi,

mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato. Trovasi applicazione l'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27- TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 28 - RINVII: Per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 29 - ONERI, SPESE E FORO COMPETENTE: Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del Concessionario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, foro competente è il Tribunale di Venezia.

Per.....
Il Presidente
.....
.....

Per il Comune di Donà di Piave
Il Dirigente del II Settore
Giulio Antonini
.....

Allegati:

1. Certificazioni in possesso dell'impianto
2. Planimetrie e documentazione fotografica Palasport
3. Piano di Utilizzo dell'Impianto
4. Piano di Conduzione Tecnica dell'impianto
5. Prospetto Finanziario